

## Autonomie locali e Pa

# Servizi pubblici. Il Consiglio di stato contro la Consulta Gestione diretta senza limiti

**Federica Caponi**

Nessuna norma impone ai comuni di affidare all'esterno la gestione dei servizi pubblici, anche a rilevanza economica, se l'ente preferisce la gestione diretta in economia. Nel caso di una scelta differente, il conferimento a terzi deve avvenire tramite gara. «Affidamento diretto» e «gestione diretta» in economia, infatti, non sono sinonimi.

Questo l'importante principio sancito dal consiglio di sta-

to nella sentenza n. 552/2010, con cui ha accolto il ricorso presentato da un comune contro la sentenza del Tar che aveva dichiarato illegittima la scelta di gestire in economia il servizio di illuminazione votiva.

I giudici hanno chiarito che c'è una netta distinzione tra «gestione diretta» e «affidamento diretto», in quanto l'«affidamento» postula la scelta dell'ente di attribuire la gestione di un servizio all'esterno, mentre per «ge-

stione diretta o in economia» deve intendersi l'ordinaria erogazione del servizio da parte dell'ente con proprio personale. Secondo il Consiglio di stato «non si vede per quali motivi un ente locale debba rintracciare un'esplicita norma positiva per poter fornire direttamente ai propri cittadini un servizio», tipicamente appartenente al novero di quelli per cui esso viene istituito. In questa chiave, l'articolo 23-bis del Dl

112/2008 non conterrebbe alcun divieto in tal senso.

Questa lettura non è condivisa dalla Corte costituzionale che ha ritenuto equipollenti i termini «gestione diretta» e «affidamento diretto», nella pronuncia n. 325/10.

La Consulta ha sostenuto che la normativa comunitaria consente (ma non impone) agli stati membri di prevedere la gestione diretta del servizio pubblico da parte dell'ente locale, mentre lo Stato italiano, «facendo uso della sfera di discrezionalità attribuitagli dall'ordinamento comunitario ha effettuato la sua scelta nel senso di vietare di regola la gestione diretta dei spl».

Secondo il Consiglio di stato, considerando l'esigenza di riduzione della spesa pubblica, non sarebbe ammissibile sostenere che un comune (magari piccolo) non possa gestire direttamente un servizio come quello dell'illuminazione votiva, «laddove l'esborso sarebbe ben maggiore solo per potersi procedere a tutte le formalità necessarie per la regolare indizione di una gara pubblica».

Tale considerazione è da sola sufficiente, secondo i giudici, per ritenere sempre legittima la gestione diretta in economia dei pubblici servizi locali in base alle autonome scelte organizzative dei comuni.